

COMUNE DI MALALBERGO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 25/01/2018

Art. 1

Principi e finalità

Il Comune di Malalbergo, nell'ambito delle proprie competenze, e nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione e dalle altre leggi vigenti in materia e delle finalità indicate all'art. 2 dello Statuto Comunale, intende incentivare l'azione di promozione e diffusione della cultura, dell'attività turistica, dilettantistica sportiva, educativa, socio-assistenziale e di impegno civile.

Art. 2

Natura del patrocinio

Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune del valore istituzionale, civile, sociale, culturale, scientifico, artistico, storico, educativo, turistico, sportivo, ambientale ed economico delle iniziative svolte all'interno o fuori dal territorio comunale, che contribuiscano a promuovere e realizzare le finalità istituzionali dell'Amministrazione.

Attraverso il patrocinio il Comune riconosce il sostegno, la promozione o l'adesione ad iniziative o manifestazioni organizzate da soggetti terzi, ritenute meritevoli di apprezzamento per le loro finalità, contenuti e modalità.

Art. 3

Oggetto del patrocinio

Possono essere oggetto di patrocinio:

- in ambito culturale: attività teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, audiovisive, di animazione, pittura, scultura, conferenze, convegni, pubblicazioni di libri, presentazioni librerie, di promozione artistica e culturale, di valorizzazione e tutela dei beni culturali ed ambientali e delle specie viventi, rievocazioni storiche;
- in ambito sportivo: promozione di manifestazioni ed attività sportive, nonché attività motorie in genere;
- in ambito turistico: attività di promozione turistica del comune e di sostegno e di valorizzazione delle tradizioni locali.
- in ambito istituzionale: promozione di manifestazioni ed attività attinenti alle altre funzioni proprie dell'Ente Locale comprese quelle relative alla cultura della pace, i valori di solidarietà sociale nonché il mantenimento e lo sviluppo della dedizione alla Patria ed alle Sue istituzioni

Il patrocinio non può in ogni caso essere concesso in relazione ad attività generali, ma solo per singole iniziative o per gruppi di iniziative (per esempio rassegne) o per attività programmate.

Sono normalmente escluse dalla concessione del patrocinio le iniziative che hanno finalità di lucro, a meno che non siano ritenute dall'Amministrazione comunale di eccezionale rilevanza nei settori sopracitati.

Art. 4

Vantaggi connessi alla concessione del Patrocinio

Il Comune può assicurare il proprio sostegno riconoscendo alle iniziative:

- a. patrocinio gratuito;
- b. patrocinio oneroso.

Il patrocinio gratuito rappresenta una forma simbolica di adesione o apprezzamento del Comune, ma non determina alcuna assunzione di oneri finanziari a carico dell'Amministrazione Comunale. Dalla concessione del patrocinio non consegue l'assunzione, in via diretta o indiretta, di alcun ulteriore impegno da parte del Comune, né di natura tecnica od organizzativa, né di natura economica o finanziaria. E' altresì esclusa la possibilità che la concessione del patrocinio permetta la fruizione automatica di misure di esenzione, riduzione o agevolazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale e delle prestazioni nell'interesse di terzi. Il patrocinio gratuito si intende

riferito solamente all'utilizzo dello stemma e a forme di comunicazione istituzionale non onerose quali newsletter, sito internet, bacheche comunali.

Il patrocinio si intende oneroso quando comporta, oltre all'utilizzo dello stemma e degli strumenti di comunicazione istituzionali, benefici economici quali:

- a) fornitura di beni, personale o servizi comunali
- b) concessione gratuita o a canone agevolato dei locali o impianti di proprietà del Comune;
- c) assunzione o concorso a carico del Comune delle spese per la stampa di manifesti o di altro materiale informativo prodotte dal richiedente;
- d) affissione delle locandine prodotte dal richiedente;
- e) contributo alle spese di spedizione del materiale pubblicitario realizzato dal richiedente;
- f) prestazioni economiche per attrezzature, transenne, addobbi, ecc.
- g) conferimento di targhe, medaglie, libri, coppe o altri premi, per le iniziative patrocinate;
- h) uso gratuito di piazze, vie o spazi pubblici in genere nel rispetto delle norme vigenti in materia;
- i) collaborazione del personale comunale nell'attività di comunicazione e promozione dell'iniziativa attraverso i propri mezzi istituzionali (progettazione e/o realizzazione di manifesti, depliant, locandine, diramazione di comunicati stampa, pubblicizzazione sul sito web del Comune e/o nelle newsletter, ecc.).
- j) utilizzo di strumentazioni di proprietà comunale;
- k) eventuale esenzione dal pagamento dei cd. costi vivi per l'utilizzo di sale comunali per svolgere le iniziative.

La concessione di eventuali contributi economici è subordinata alla presentazione di specifica separata richiesta e sarà valutata ai sensi vigente "Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici ad enti pubblici e privati."

Art. 5

Destinatari

Il patrocinio può essere concesso dall'Amministrazione Comunale ad associazioni, organizzazioni, persone giuridiche e persone fisiche, comitati, per iniziative a carattere divulgativo non aventi scopo di lucro, purché promuovano iniziative di particolare interesse per la comunità locale e comunque da valutare di volta in volta in base alla documentazione prodotta da parte del richiedente.

Art. 6

Criteri e modalità di concessione del patrocinio

Il patrocinio non oneroso è rilasciato dal Sindaco, mentre quello oneroso è concesso dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo.

Il patrocinio è concesso sulla base dei seguenti criteri:

- coerenza con le finalità istituzionali dell'Amministrazione e dello Statuto Comunale;
- legame con le tradizioni locali;
- rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori) e del gradimento;
- significatività dell'associazione tra l'immagine dell'amministrazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati;
- collaborazione con istituti di ricerca o di studio (Università), organismi culturali e sportivi (Coni), istituzioni pubbliche;
- realizzazione nel territorio del Comune di Malalbergo o, se trattasi di iniziative svolte fuori dal territorio comunale, le stesse contribuiscano a promuovere e realizzare le finalità istituzionali e statutarie dell'Ente;
- congruità del rapporto tra il costo dell'iniziativa ed i risultati che si prevede di perseguire;
- potenziale richiamo di presenza turistica;
- capacità aggregativa e di coinvolgimento della comunità e delle associazioni locali;

- continuità negli anni dell'iniziativa e risultati e obiettivi conseguiti nelle edizioni precedenti;- gratuità di accesso alle attività organizzate;
- presenza di interventi atti a favorire categorie di utenti svantaggiati;
- capacità organizzativa, del soggetto richiedente, accertata anche mediante la verifica di precedenti analoghe iniziative.

Sono escluse dalla concessione di patrocinio le iniziative e le manifestazioni:

- aventi scopo di lucro, a meno che gli utili delle stesse siano devoluti in beneficenza, e i soggetti beneficiari si impegnino a presentare attestazione dell'avvenuto versamento ovvero allorquando si ricada nella fattispecie prevista dall'art. 3, ultimo comma.;
- dalle quali derivino utili per il soggetto promotore se non nei limiti dell'autofinanziamento della manifestazione;
- palesemente non coincidenti con le finalità del Comune;
- che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, nonché da ordini e collegi professionali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per finanziamento della propria struttura organizzativa;
- che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura;
- che direttamente o indirettamente promuovano o sponsorizzino iniziative lesive dell'immagine dell'Amministrazione.

Art. 7

Richieste per la concessione del patrocinio

I soggetti che intendono richiedere il patrocinio devono presentare istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente indirizzata al Sindaco, almeno 30 (trenta) giorni prima della data di inizio dell'iniziativa programmata.

L'istanza deve obbligatoriamente contenere tutte le informazioni e la documentazione necessarie ad individuare esattamente il soggetto richiedente (sede, recapito postale e telefonico, indirizzo di posta elettronica, attività e struttura, copia dello statuto e/o dell'atto costitutivo) e ad illustrare in modo esauriente contenuti, finalità, pubblico destinatario, sede e modalità di svolgimento dell'iniziativa programmata e supporti con cui verrà data pubblicità.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione, ove non già presente agli atti del Comune:

- Copia dello Statuto e dell'Atto Costitutivo o altra documentazione equipollente sulla configurazione giuridica del soggetto richiedente
- bilancio di previsione e conto consuntivo regolarmente approvati dagli organi sociali, accompagnati da un relazione illustrativa sull'attività in programma;
- Descrizione esplicativa e illustrativa della manifestazione e/o attività accompagnata dal quadro economico ;
- Fotocopia del certificato di attribuzione del codice fiscale dell' associazione, comitato, organizzazione richiedente.

Art. 8

Istruttoria della domanda

Il responsabile dell'istruttoria verifica la presenza dei requisiti richiesti e le condizioni di ammissibilità e ove necessario può richiedere ulteriori elementi e/o integrazioni documentali a corredo della domanda, fissando per la presentazione degli stessi un termine dalla data di ricevimento della richiesta e le modalità di invio.

Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al servizio competente in materia.

Articolo 9

Controlli

L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del DPR 445/2000, sia nel corso dell'iniziativa.

Qualora il Patrocinio e lo stemma del Comune di Malalbergo siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

Art. 10

Revoca del patrocinio

Il patrocinio concesso ad un'iniziativa può essere revocato, con atto motivato, quando gli strumenti comunicativi utilizzati o le modalità di svolgimento dell'iniziativa medesima siano suscettibili di incidere negativamente sull'immagine del Comune o per inosservanza delle disposizioni di legge o del presente regolamento.

Articolo 11

Decadenza e sanzioni

L'Amministrazione Comunale può recedere dalla concessione del patrocinio al fine di tutelare la propria immagine qualora venga riscontrato il mancato rispetto delle condizioni indicate nel presente regolamento e nel provvedimento di concessione.

Nel caso di dichiarazioni mendaci relative alla tipologia, allo svolgimento ed alle finalità dell'iniziativa, alla natura del soggetto organizzatore, ovvero all'utilizzo della dicitura "patrocinio" e del stemma comunale, ovvero a modalità di impiego degli stessi non conformi al presente regolamento, è altresì inibita, per il soggetto richiedente, la possibilità di ricevere ulteriori patrocini per un periodo fino ad un massimo di 5 anni, fatto salvo il riscontro di ulteriori responsabilità di ordine penale e civile.

Articolo 12

Obblighi dei patrocinati e utilizzo dello stemma comunale

I promotori e gli organizzatori dell'iniziativa che ottiene il patrocinio del Comune sono autorizzati formalmente a farne menzione negli atti dopo averne ricevuto comunicazione ufficiale da parte dell'Ente.

Il conferimento del patrocinio vincola il soggetto beneficiario a citare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa (inviti, carta intestata, comunicati stampa, sito web, locandine, manifesti, opuscoli, prodotti editoriali, etc.), accompagnando lo stemma comunale con la dicitura "con il Patrocinio del Comune di Malalbergo".

Lo stemma comunale deve essere apposto sul materiale promozionale o documentale indicato al comma precedente in adeguata evidenza e comunque con pari rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi o loghi di enti pubblici patrocinanti dell'iniziativa.

Prima di procedere alla stampa definitiva del materiale promozionale o documentale il richiedente deve sottoporre le bozze al servizio competente per il relativo benessere.

Articolo 13

Disposizioni finali

Il presente regolamento è immediatamente esecutivo ed abroga ogni precedente atto o provvedimento, o parte degli stessi, con esso incompatibili. In particolare con il presente regolamento si intendono abrogati gli articoli 15 e 17 del "Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici ad enti pubblici e privati".